I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

### REGOLAMENTO (CEE) N. 2823/86 DEL CONSIGLIO

#### dell'11 settembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2870/82 relativo alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America

#### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha concluso un accordo in forma di scambio di lettere con gli Stati Uniti d'America, che modifica l'accordo del 21 ottobre 1982 relativo agli scambi di taluni prodotti siderurgici (¹);

considerando che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 2870/82 (²), modificato dal regolamento (CEE) n. 3709/85 (³);

considerando che la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità d'esportazione dei prodotti siderurgici semifiniti deve tener conto delle correnti commerciali tradizionali nonché degli sviluppi più recenti;

considerando che è necessario precisare che, ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo del 21 ottobre 1982, il regolamento (CEE) n. 2870/82, nella versione modificata del presente regolamento, non si applica alla Spagna né al Portogallo,

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2870/82 è modificato come segue :

1) all'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è completato dal testo seguente:

(1) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 3.

- \*Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni della Comunità verso gli Stati Uniti dei prodotti siderurgici di origine comunitaria denominati "prodotti siderurgici semifiniti" all'allegato I, sono imposte restrizioni comunitarie solo per il periodo dal 15 settembre 1986 al 30 settembre 1989 per le esportazioni che sono realizzate a partire dal 15 settembre 1986. \*;
- 2) l'articolo 2, paragrafo 1, è completato dal testo seguente:
  - « Inoltre, per i prodotti siderurgici semifiniti, i massimali comunitari di esportazione sono i seguenti:

	(tonnellate metriche)
— dal 15 settembre al 31 dicembre 1986	272 158
— dal 1º gennaio al 31 dicembre 1987	562 460
— dal 1º gennaio al 31 dicembre 1988	580 604
— dal 1º gennaio al 30 settembre 1989	455 864

Per quanto riguarda i prodotti siderurgici semifiniti denominati "bramme", di cui all'allegato I, i massimali comunitari, compresi all'interno dei massimali globali per i prodotti siderurgici semifiniti sono i seguenti:

	(tonnellate metriche)
— dal 15 settembre al 31 dicembre 1986	247 210
— dal 1º gennaio al 31 dicembre 1987	512 564
— dal 1º gennaio al 31 dicembre 1988	530 708
— dal 1º gennaio al 30 settembre 1989	418 443

Tali quantità comprendono anche i prodotti delle categorie corrispondenti indicate all'articolo 2 della decisione n. 2872/82/CECA della Commissione (¹), modificata da ultimo dalla decisione n. 2827/86/CECA (²).

<sup>(3)</sup> GU n. L 355 del 31. 12. 1985, pag. 55.

<sup>(1)</sup> GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 27.

<sup>(2)</sup> GU n. L 262 del 13. 9. 1986, pag. 12. \*;

- 3) all'articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunti il quinto ed il sesto trattino seguenti:
  - per tener conto delle modifiche dei massimali dei prodotti siderurgici semifiniti introdotti in virtù dell'articolo 4, nuova lettera c) (¹), secondo comma, dell'accordo del 21 ottobre 1982 per le esportazioni effettuate dalla Comunità prima del 15 settembre 1986;
  - per tener conto delle modifiche dei massimali dei prodotti siderurgici semifiniti introdotti in virtù dell'articolo 4, nuova lettera c), terzo comma dell'accordo del 21 ottobre 1982 per le quantità supplementari da attribuire a discrezione degli Stati Uniti.
  - (') GU n. L 262 del 13. 9. 1986, pag. 22. \*;
- 4) il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
  - « 1. a) La Commissione ripartisce conformemente all'allegato III i massimali quantitativi di esportazione della Comunità fissati e calcolati secondo il metodo definito all'articolo 2 per gli anni 1986, 1987, 1988 e per i primi nove mesi del 1989, all'eccezione delle quantità di prodotti siderurgici semifiniti eventualmente accordate ai sensi dell'articolo 4, nuova lettera c), terzo comma, dell'accordo del 21 ottobre 1982 che saranno attribuite dalla Commissione tenendo conto delle circostanze e condizioni nelle quali tali quantità sono state accordate.
    - b) Per quanto riguarda i prodotti siderurgici semifiniti e nonostante la lettera a), i massimali
      quantitativi d'esportazione della Comunità che
      la Commissione deve ripartire conformemente
      all'allegato III sono ridotti di 90 719 tonnellate
      metriche per il 1987 e per il 1988. Questi
      quantitativi di 90 719 tonnellate metriche,
      modificati eventualmente in virtù dell'articolo
      2, paragrafo 3, secondo trattino, sono suddivisi
      il 1° ottobre 1987 e il 1° ottobre 1988 conformemente all'allegato III tra gli Stati membri
      che:
      - i) abbiano utilizzato, in base a certificati di esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, da loro rilasciati, più del 90 % della propria quota iniziale e
      - ii) abbiano presentato alla Commissione contratti di esportazione per almeno il quantitativo non ancora suddiviso dalla Commissione a cui avrebbero diritto secondo l'allegato III.

Ogni quantitativo non distribuito il 1° ottobre, a causa del non soddisfacimento delle due condizioni da parte di uno o più Stati membri, è suddiviso tra gli Stati membri che abbiano realizzato queste condizioni al 1° ottobre, proporzionalmente ai contratti di esportazione presentati alla Commissione per questa data.

Durante il periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 1986 si applicano le stesse regole, ma con un quantitativo di 45 360 tonnellate metriche invece di 90 719 tonnellate metriche, da suddividere il 15 ottobre 1986.

- c) Se i massimali comunitari dei prodotti siderurgici semifiniti sono modificati in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, quinto trattino, la Commissione modifica la ripartizione dei massimali quantitativi, tenendo conto dell'origine delle esportazioni effettuate prima del 15 settembre 1986 le quali hanno dato luogo a tale modifica. »;
- 5) all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, dopo la data « 1º gennaio 1986 » sono inserite le parole seguenti :
  - 0, per i prodotti siderurgici semifiniti il 15 settembre 1986 ;
- 6) all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
  - \*Tale restrizione non riguarda le licenze emesse per i prodotti siderurgici semifiniti durante il periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 1986. \*;
- 7) l'allegato I è completato dal testo figurante nell'allegato A del presente regolamento;
- 8) l'allegato III è completato dal testo figurante nell'allegato B del presente regolamento;
- 9) è inserito l'articolo seguente:
  - « Articolo 8 bis

Con l'espressione "Comunità" si intende la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; l'espressione "Stati membri" non include la Spagna e il Portogallo. ».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 settembre 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE

### ALLEGATO A

Prodotto	Codice Nimexe (*)	Numero TS USA (*)			
PRODOTTI SIDERURGICI	73.07-12 (235)	606.6705			
SEMIFINITI	15 (235)	606.6710			
	$73.10-17(^{235})$	606.6715			
Blumi e billette	20 (235)	606.6720			
	73.61-10 (235)	606.6901			
	50 (235)	606.6902			
•	73.63-10 (235)	606.6905			
	29 (235)	606.6906			
	73.71-13 (235)	606.6909			
	14 (235)	606.6912			
-	19 (235)	606.6949			
•	51 (235)	606.6951			
	54 (235)	606.6953			
	55 (235)	606.6955			
		000.0233			
	56 ( <sup>235</sup> )				
	59 (235)				
	73.73-13 (235)				
	14 (235)				
	19 (235)				
	33 (235)				
	34 (235)				
	35 (235)				
	36 (235)				
	39 (235)				
Bramme (compresi	73.06-10 (236)	606.6725			
lingotti e bidoni)	20	606.6730			
	30 (236)	606.6735			
	73.07-21	606.6740			
	24	606.6904			
	25	606.6915			
	73.10-17 (236)	606.6918			
	20 (236)	606.6921			
	73.61-10 (236)	606.6923			
	20 `	606.6957			
	50 (236)	606.6959			
	73.63-10 (236)	606.6961			
	29 (236)	606.6963			
	73.71-13 (236)	607.6620 (17)			
	14 (236)	607.7603 (17)			
	19 (236)	607.7803 (17)			
	21 (236)	007.7003()			
	23				
·	24				
	29				
	52				
	54 ( <sup>236</sup> )				
	55 ( <sup>236</sup> ) 56 ( <sup>236</sup> )				
	56 ( <sup>236</sup> )				
	59 ( <sup>236</sup> )				
,	73.73-13 (236)				
	14 (236)				
	19 (236)				
	33 (236)				
	34 (236)				
	35 (236)				
	36 (236)				
	39 (236)				
	`	<u> </u>			

<sup>(\*)</sup> Queste cifre saranno riviste quando gli Stati Uniti o le Comunità europee adotteranno modifiche della nomenclatura applicabile per le importazioni o le esportazioni. Riserva degli adattamenti tecnici da concordare tra gli esperti delle due parti.

<sup>(235)</sup> Compresi se si tratta di blumi o billette in base alla definizione della scheda 6, parte 2, sottoparte B, 3 (b), della tariffa USA.

<sup>(236)</sup> Compresi se lingotti, bramme o bidoni ai sensi della scheda 6, parte 2, sottoparte B, 3 (a) e (c), della tabella della tariffa USA.

# ALLEGATO B

	DE	FR	IT	NI.	B - L	UK	EL	DA	IRL	Riserva
Prodotti siderurgici semifiniti	50	14,5	3	15	13	4,5			. —	_